



Berna,

Alle organizzazioni interessate

**Codice delle obbligazioni (revisione del diritto in materia di prescrizione)  
Avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore, egregi Signori,

Il 31 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di porre in consultazione presso i Cantoni, i partiti, le organizzazioni mantello dei comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le altre cerchie interessate l'avamprogetto di revisione del diritto in materia di prescrizione.

Vi preghiamo di farci pervenire il vostro parere

**entro il 30 novembre 2011.**

Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale aveva incaricato il DFGP di presentare un disegno e un messaggio sulla modifica del Codice delle obbligazioni ed eventualmente delle leggi speciali che si occupano della prescrizione, mettendo così in atto la mozione 07.3763 «Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile», trasmessa da entrambe le Camere.

Gli obiettivi principali della revisione sono l'armonizzazione del diritto in materia di prescrizione, la proroga dei termini di prescrizione e l'eliminazione di incertezze. A tal fine s'intendono armonizzare le norme sulla prescrizione in ambito contrattuale e in quello dell'indebito arricchimento con le regole del diritto in materia di responsabilità civile extracontrattuale, adattandovi anche le disposizioni sulla prescrizione in materia di responsabilità civile disciplinate nelle leggi speciali. Le disposizioni generali in materia di prescrizione proposte nell'avamprogetto valgono pertanto per tutte le pretese di diritto privato, indipendentemente dalla loro origine (contratto, arricchimento, atto illecito). Le pretese di diritto pubblico sono rette direttamente da tali disposizioni generali se vi rinviano le pertinenti leggi.

L'avamprogetto riprende l'idea dei duplici termini, attualmente applicati nell'ambito dei reati e dell'indebito arricchimento. Tutte le pretese sottostanno a un termine di prescrizione relativo breve di tre anni e a un termine di prescrizione assoluto di dieci anni. Per le pretese risultanti da danni alle persone si propone un termine di prescrizione massimo di 30 anni. La proroga dei termini permette in particolare di proteggere maggiormente le vittime di danni tardivi e rispettare così l'incarico del Parlamento.

Il momento in cui comincia a decorrere il termine di prescrizione relativo è definito in base a un criterio soggettivo. Il termine decorre dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza del credito e dell'identità del debitore. Per le pretese di risarcimento l'avamprogetto si fonda sul momento in cui è stato commesso l'atto che ha causato il danno.

Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme, e in virtù dell'autonomia delle parti, è in linea di massima consentita una modifica contrattuale dei termini di prescrizione.



Ciò consente di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli a seconda del tipo di pretesa. Tuttavia, a tutela della parte contraente più debole, la modificabilità dei termini non ha carattere illimitato. L'avamprogetto prevede infatti un termine minimo e un termine massimo nonché la nullità delle condizioni generali del contratto che riducono il termine di prescrizione in caso di danni alle persone.

L'avamprogetto prevede di abolire la prescrizione straordinaria per le pretese derivanti da reati (art. 60 cpv. 2 CO). Nella prassi l'articolo 60 capoverso 2 CO si è rivelato di difficile applicazione. Inoltre, grazie alla proroga del termine relativo e, nel caso in cui si tratti di danni a persone, anche di quello assoluto, la disposizione viene inoltre in ampia misura sostituita.

In allegato vi sottoponiamo l'avamprogetto di revisione del diritto in materia di prescrizione accompagnato dal rapporto esplicativo, affinché possiate esprimere un parere. Ulteriori esemplari della documentazione inviata in consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

I pareri vanno inviati al seguente indirizzo: Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.

Distinti saluti

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Simonetta Sommaruga  
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto di consultazione e rapporto esplicativo (ted, franc, it)
- Elenco dei partecipanti alla consultazione